Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 225

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 29 agosto 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 giugno 1974, n. **385.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo sui trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, concluso a Pechino l'8 ottobre 1972.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo sui trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, concluso a Pechino l'8 ottobre 1972.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 12 dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1974

LEONE

RUMOR — MORO — COPPO — TAVIANI — TANASSI — MATTEOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

ACCORDO SUI TRASPORTI MARITTIMI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

al fine di sviluppare amichevoli relazioni tra i due Paesi e di rafforzare la cooperazione nel campo dei trasporti marittimi, hanno, in conformità con i principi di eguaglianza e del reciproco vantaggio, convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti contraenti convengono di consentire alle navi mercantili battenti la bandiera nazionale della Repubblica italiana e quella della Repubblica popolare cinese di navigare tra i porti dei due Paesi aperti al commercio estero e di effettuare il trasporto di merci e di passeggeri tra i due Paesi o tra ciascuno di essi e terzi Paesi.

Con il consenso delle competenti autorità delle due Parti contraenti, navi mercantili battenti le bandiere nazionali di altri Paesi gestite da compagnie di navigazione delle due Parti, possono operare nello stesso modo.

Articolo 2

1) Le Parti contraenti, nel comune desiderio di conseguire una effettiva parità di trattamento delle navi delle due Parti contraenti, convengono di accordare reciprocamente il trattamento della nazione più favorita alle navi mercantili di cui all'articolo 1 ed ai loro equipaggi, per quanto concerne l'adempimento delle formalità e dei regolamenti doganali, sanitari e portuali, come pure l'ancoraggio nel porto o l'ormeggio, lo spostamento degli ormeggi, il carico e lo scarico delle merci, il trasbordo del carico ed i necessari rifornimenti per le navi, l'equipaggio ed i passeggeri, quando tali navi di una Parte navighino nelle acque territoriali o entrino, partano o effettuino l'ancoraggio dentro o fuori del porto dell'altra Parte.

2) Quanto previsto dal comma precedente non si applica ai vantaggi, favori, privilegi ed esenzioni concessi o che verranno concessi da ciascuna delle due Parti ai Paesi interessati a seguito della partecipazione attuale o futura ad unioni doganali o istituzioni similari.

Articolo 3

Gli impianti portuali di ciascuna Parte contraente, incluse le attrezzature per il carico, lo scarico e l'immagazzinaggio in banchina, sulla riva ed in mare, nonché per l'assistenza nella navigazione, come pure per i servizi di pilotaggio, vengono forniti alle navi dell'altra Parte secondo il trattamento della nazione più favorita.

Articolo 4

Le disposizioni del presente accordo non si applicano al cabotaggio e ad altre attività quali il pilotaggio e la pesca che sono legalmente riservate da ciascuna delle due Parti alle proprie navi nazionali. Tuttavia quando le navi mercantili di una Parte navighino da un porto ad un altro dell'altra Parte allo scopo di scaricare merci e/o sbarcare passeggeri in provenienza dall'estero o di caricare merci e/o imbarcare passeggeri con destinazione all'estero, detta attività non viene considerata come cabotaggio.

Articolo 5

Ove le navi mercantili di una delle due Parti contraenti, di cui all'articolo 1, dovessero essere esposte a rischi marittimi o dovessero incorrere in qualsiasi altro pericolo nelle acque territoriali o nei porti dell'altra Parte, entrambe le Parti daranno reciprocamente tutta l'assistenza e tutta la protezione possibile a tali navi, al loro equipaggio, al carico ed ai passeggeri in rischio o in pericolo.

Articolo 6

Ciascuna Parte contraente riconosce i documenti di identificazione dell'equipaggio debitamente rilasciati dall'altra Parte: per le navi italiane il « Libretto di navigazione » e per le navi cinesi il « Seamen's Book ».

L'equipaggio in possesso di tali documenti può sbarcare in conformità con i regolamenti in forza nel Paese di soggiorno durante la permanenza della nave in porto.

Il comandante della nave che arriva in un porto dell'altra Parte contraente, o un suo rappresentante debitamente designato, hanno il diritto di recarsi presso le autorità diplomatiche e consolari del Paese di cui la nave batte la bandiera.

Articolo 7

La nazionalità delle navi di entrambe le Parti contraenti viene reciprocamente riconosciuta sulla base di certificati e di altri documenti debitamente rilasciati dalle competenti autorità di ciascuna Parte contraente, in conformità delle norme di legge del Paese in cui le navi sono registrate, dai quali risulta che la registrazione delle navi è stata effettuata in uno dei porti dei due Paesi.

Articolo 8

Per le navi della Repubblica italiana munite di certificati di immatricolazione o di altri documenti nazionali indicanti la loro stazza debitamente rilasciati dalle competenti autorità della Repubblica italiana, tale stazza viene riconosciuta dalle competenti autorità della Repubblica popolare cinese senza una nuova misurazione delle navi.

Parimenti per le navi della Repubblica popolare cinese munite di certificati di immatricolazione o di altri documenti nazionali indicanti la loro stazza debitamente rilasciati dalle competenti autorità della Repubblica popolare cinese, tale stazza viene riconosciuta dalle competenti autorità della Repubblica italiana, senza una nuova misurazione delle navi.

Le navi sprovviste di tali certificati nazionali di stazza rilasciati da ciascun Paese contraente vengono, se necessario, nuovamente misurate in base alle norme del Paese ove sono pagate le imposte e gli oneri delle navi.

Nel caso in cui i sistemi di misurazione delle due Parti contraenti siano sostanzialmente differenti, deve essere adottata una formula correttiva riconosciuta da entrambe le Parti.

Articolo 9

Tutte le spese e gli oneri sostenuti dalle navi mercantili di cui all'articolo 1 del presente accordo nei porti dell'altra Parte, vengono riscossi e pagati in conformità alle relative leggi e regolamenti in vigore nel porto di quella Parte.

Le compagnie di navigazione di ciascuna delle due Parti contraenti sono esenti dalla imposta sul reddito derivante da noli e da servizi passeggeri.

Articolo 10

Tutti gli introiti e i pagamenti, riscossi o effettuati da ciascuna Parte nel territorio dell'altra Parte contraente, vengono regolati in valute convertibili concordate da entrambe le Parti.

Articolo 11

Al fine di seguire l'andamento dello sviluppo commerciale tra i due Paesi e di trattare tutte le questioni di comune interesse derivanti dall'attuazione del presente accordo, a richiesta di una qualunque delle due Parti, rappresentanti appositamente designati dalle competenti autorità di entrambe le Parti si riuniranno alla data e nel luogo reciprocamente concordati.

Articolo 12

Il presente accordo entra in vigore trenta giorni dopo che entrambe le Parti contraenti avranno rispettivamente compiuto tutte le necessarie procedure legali e dato reciprocamente notifica di ciò. Dodici mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo, qualora una delle Parti contraenti intenda denunciarlo, dovrà notificarlo per iscritto all'altra Parte ed il presente accordo avrà termine dodici mesi dopo la data in cui l'altra Parte riceve tale notifica.

FATTO a Pechino l'8 ottobre 1972 in duplice esemplare nelle lingue italiana, cinese ed inglese, i tre testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana
Giuseppe LUPIS

Per il Governo della Repubblica popolare cinese
Yang CHI

AGREEMENT ON MARITIME TRANSPORT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
AND
THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

for the purpose of developing friendly relations between the two countries and of strengthening cooperation in the field of maritime transport, have, in accordance with the principles of equality and mutual benefit, agreed as follows:

Article 1

The contracting Parties agree to allow merchant vessels flying the national flag of the Republic of Italy and that of the People's Republic of China to navigate between the ports for foreign trade of both countries, and to engage in cargo and passenger services between the two countries, or between either country and third countries.

With the consent of the competent authorities of both contracting Parties, merchant vessels flying national flags of other countries and operated respectively by the shipping companies of both Parties may trade on this line.

Article 2

1) The contracting Parties, in the common desire to reach a real parity of treatment of the ships of the two contracting Parties, agree to grant reciprocally the most favoured nation treatment to the merchant vessels referred to in article 1 and their crew with respect to the performance of formalities and regulations of customs, quarantine and harbour authorities, as well as mooring at anchorage or in port, shifting berths, loading and unloading, transhipment of cargo, and necessary supplies to the vessels, crew and passengers, when such vessels of one Party navigate in the territorial waters or enter, depart or anchor in port or offshore of the other Party.

2) The content of the above paragraph does not apply to the advantages, favors, privileges and exemptions that have already been given or will be given by either of the contracting Parties to the relevant countries as the result of the present or future participation in customs unions or similar institutions.

Article 3

Port facilities, including loading/unloading facilities and storage either on wharf, shore or water as well as navigational aids and pilotage services of one contracting Party shall be furnished to vessels of the other Party under the terms of the most favoured nation treatment.

Article 4

The provisions of this agreement shall not apply to cabotage and to other activities, such as pilotage and fishing which are legally reserved by each of the two Parties to its national ships. However, when merchant vessels of one Party navigate from one port to another port of the other Party for the purpose of discharging inward cargo and/or disembarking passengers or loading outward cargo and/or embarking passengers, same shall not be regarded as cabotage.

Article 5

Should merchant vessels of either Party referred to in article 1 be involved in maritime perils or encounter any other danger in the territorial waters or ports of the other Party, both Parties shall mutually render all possible salvage and protection to such vessel, crew, cargo and passengers in peril or in danger.

Article 6

Each contracting Party shall recognize the identification documents of the crew duly issued by the other Party: for the Italian vessels the « Libretto di navigazione » and for the Chinese vessels the « Seamen's Book ».

Crew members possessing such documents may be permitted to go ashore in accordance with the regulations in force in the country of stay during ship's stay in port.

The master of the ship arriving at a port of the other contracting Party, or his duly appointed representative is entitled to call on diplomatic and consular authorities of the country of which the ship is flying the flag.

Article 7

The nationalities of ships of both contracting Parties shall be mutually recognized on the basis of certificates and other documents duly issued by the competent authorities in compliance with the legal provisions of the country where the vessels are registered, indicating that the ship has been registered at one of the ports of either contracting Party.

Article 8

Ships of the Republic of Italy with certificates of registry and other national documents denoting their tonnage duly issued by the competent authorities of the Republic of Italy, shall be deemed by the relevant authorities of the People's Republic of China, without re-measurement of the ships, to be of the tonnage denoted in those certificates or documents.

Similarly, ships of the People's Republic of China and furnished with certificates of registry or other national documents denoting their tonnage duly issued by the competent authorities of the People's Republic of China, shall be deemed by the competent authorities of the Republic of Italy, without re-measurement of the ships, to be of the tonnage denoted in those certificates or documents.

Ships having no such national tonnage certificates issued by competent authorities of either Party shall be re-measurement under the rules of the country where the ships' dues and charges are paid, if so required.

Should the measurement systems of the two contracting Parties be substantially different, a correcting formula recognized by both Parties shall be adopted.

Article 9

All charges and expenses incurred by merchant vessels referred to in article 1 of the present agreement in the ports of the other Party, shall be collected and paid in accordance with the relevant laws and regulations in force at the port of that Party.

Shipping companies of either contracting Party shall be exempted from income taxes on revenues made through freight and passengers services.

Article 10

All revenues collected from and expenditures paid by either Party at the other Party shall be settled in convertible currencies agreed upon by both Parties.

Article 11

In order to follow the trend of trade development between the two countries and to deal with all matters of mutual interest arising from the implementation of the present agreement, specific delegates shall, at the request of either Party, be sent by the competent authorities of both Parties to meet on the date and at the place mutually agreed upon.

Article 12

The present agreement shall come into force thirty days after both contracting Parties had respectively gone through all necessary legal procedures and mutually notified thereof. After the present agreement had come into force for twelve months, if either contracting Party wishes to terminate it, it shall notify the other Party thereof in writing, and the present agreement shall be terminated twelve months after the date of receipt of such notification by the other Party.

DONE in Peking on the eight of October of the year One Thousand Nine Hundred and Seventy Two, in duplicate, each copy has been written in Italian, Chinese and English, the three texts being equally authentic.

For and on behalf of the Government of the Republic of Italy
Giuseppe LUPIS

For and on behalf of the Government of the People's Republic of China
Yang CHI

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
MORO

LEGGE 17 agosto 1974, n. **386**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, recante norme per la estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1,

alla fine del primo comma sono aggiunte le parole: « e, nell'ambito delle residue disponibilità, dei comuni »;

dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

« Nella liquidazione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri per rette di degenza si terrà conto degli oneri finanziari che potranno eventualmente ricadere sugli enti medesimi ove la realizzazione dei crediti abbia luogo successivamente al 31 marzo 1975.

Gli amministratori ed i tesorieri degli enti ospedalieri sono responsabili della destinazione degli importi assegnati a tacitazione dei crediti vantati nei confronti degli enti mutualistici per l'estinzione dei debiti verso istituti bancari e verso fornitori di materiali connessi con l'esercizio dell'attività ospedaliera.

I collegi sindacali vigileranno per la puntuale osservanza degli adempimenti di cui ai commi precedenti ».

All'articolo 2,

nel primo comma, la parola: « emerge », è sostituita dalla parola: « risulta »; la parola: « 32 », è sostituita dalla parola: « 16 », e le parole: « comitati regionali », sono sostituite con le parole: « competenti organi »;

nel secondo comma, le parole: « da istituti e cliniche universitarie, da istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico, da istituti ed enti di cui al penultimo comma dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, da case di cura private », sono sostituite dalle parole: « e dagli altri istituti ed enti pubblici e privati di ricovero e cura e dalle case di cura private »;

dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

« Le somme destinate ai comuni saranno versate in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la sanità, saranno stabiliti i criteri di riparto e le modalità per la erogazione delle somme stanziate ».

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

« Art. 2-*bis*. — A partire dall'anno 1975 dal gettito di cui all'articolo 4 è prelevata annualmente la somma di lire 50 miliardi per essere destinata alla copertura, degli oneri conseguenti alle operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, ad integrazione di quelle di cui all'articolo 1, fino a concorrenza dell'importo necessario per assicurare l'estinzione dell'esposizione debitoria dei comuni nei confronti degli ospedali per assistenza ospedaliera che non possa essere assicurata nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 1.

Si applicano gli ultimi due commi del precedente articolo 2 ».

All'articolo 3,

al primo comma, la parola: « febbraio », è sostituita con la parola: « maggio ».

All'articolo 4,

al secondo comma, la parola: « 1969 », è sostituita con la parola: « 1963 »;

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° luglio 1974, è istituita una quota aggiuntiva annua ai contributi dovuti dai lavoratori autonomi per l'assicurazione contro le malattie, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella misura di L. 3.300 a carico di ciascun artigiano ed esercente attività commerciale e nella misura di L. 1.650 a carico di ciascun coltivatore diretto. Per ciascun familiare assistibile la quota aggiuntiva è determinata nella misura di lire 1.650 ».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Con riferimento all'articolo 117 della Costituzione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla entrata in vigore della riforma sanitaria è vietato:

a) istituire da parte degli enti ospedalieri nuove divisioni, sezioni o servizi quando questi non rispondano a specifiche inderogabili esigenze di assistenza sanitaria delle comunità locali che non possano essere soddisfatte mediante utilizzazione di analoghe strutture esistenti in ospedali limitrofi e quando questi, nel caso delle cliniche e degli istituti universitari convenzionati, non rispondano ad imprescindibili esigenze didattiche e di ricerca;

b) aumentare gli organici degli enti ospedalieri e assumere, anche temporaneamente, nuovo personale salvo la sostituzione del personale cessato dal servizio o collocato in aspettativa senza assegni o in congedo per gravidanza e puerperio e salvo il caso della istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi per le riconosciute inderogabili esigenze di cui alla lettera *a*).

Il divieto di cui alla precedente lettera *b*) non si applica per le assunzioni nell'ambito dei posti previsti dalle vigenti piante organiche.

Le regioni nell'esercizio delle loro funzioni in materia ospedaliera dettano norme per il rispetto della disciplina di cui ai commi precedenti attenendosi al principio legislativo in essi contenuto ».

All'articolo 7,

nel primo comma, le parole: « degli organi », sono sostituite con le parole: « di organi »; le parole: « degli enti », sono sostituite con le parole: « di enti »; dopo le parole: « presso gli enti ospedalieri », sono aggiunte le parole: « e di altre commissioni consultive nominate dalla stessa amministrazione »;

dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Le leggi regionali dovranno, altresì, determinare i limiti non superabili dei compensi dovuti agli altri componenti delle commissioni di cui al precedente comma, che non siano membri di organi di amministrazione nè dipendenti di enti ospedalieri »;

nel secondo comma, alla lettera *a*), dopo la parola: « indennità », è aggiunta la parola: « , addizionali »;

il quarto e quinto comma sono sostituiti dal seguente:

« Per i medici ospedalieri l'attività libero-professionale e per servizi convenzionati è disciplinata dagli accordi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, fatto salvo che la somma complessiva dei proventi dovuti per la stessa non potrà superare come tetto retributivo il 60 per cento del trattamento economico per i medici a tempo pieno ed il 40 per cento per i medici a tempo definito »;

nell'ottavo comma, dopo la parola: « medesimi », sono aggiunte le parole: « salve le deroghe consentite con autorizzazione della regione. La predetta autorizzazione è di competenza della giunta regionale fatte salve le attribuzioni del consiglio regionale o di altri organi della regione eventualmente previsti dallo statuto o da leggi della regione »;

dopo l'ottavo comma è aggiunto il seguente:

« Il divieto di cui al precedente comma non si applica agli atti già deliberati e pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

All'articolo 8,

nel primo comma, la parola: « banditi », è sostituita dalla parola: « indetti »;

dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

« Limitatamente al personale sanitario l'autorizzazione di cui al comma precedente può essere concessa anche nel caso di copertura di posti già vacanti in pianta organica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le casse ad ordinamento provinciale autonomo possono provvedere ad assunzioni di carattere temporaneo, ai sensi della legge 18 aprile 1968, n. 230, in relazione ad assenze di personale di ruolo per aspettativa nei casi previsti dalla legge, per congedi straordinari e per gravidanza e puerperio »;

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Le convenzioni e relative tariffe già stipulate dagli enti mutualistici con le categorie dei medici e dei farmacisti, nonchè con le categorie sanitarie ausiliarie, anche se ratificate successivamente alla data del presente decreto con delibere dei competenti consigli di amministrazione da sottoporre alla approvazione dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro opereranno, nei termini e nelle misure dalle stesse pre-

visti, fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria. Le tariffe di cui al presente comma non sono suscettibili di aumento ».

All'articolo 9,

nel primo comma, dopo la parola: « malattia », sono aggiunte le parole: « ferme restando le rispettive modalità di prescrizione »;

dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« A partire dal 1° gennaio 1975 la norma di cui al precedente comma si applica altresì ai soggetti che si avvalgono dell'assistenza farmaceutica in forma indiretta »;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Entro il 30 giugno 1975 ed entro il 30 giugno degli anni successivi, il prontuario terapeutico sarà riveduto con decreto del Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e un comitato di esperti presieduto dallo stesso Ministro. Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è membro di diritto del predetto comitato »;

al quarto comma, dopo le parole: « vendita al pubblico » sono aggiunte le altre: « delle specialità medicinali, ad eccezione degli emoderivati e degli altri preparati comunque di origine umana ».

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« E' abrogato il primo comma dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1971, n. 213.

La liquidazione della Cassa nazionale di conguaglio di cui alla citata legge 25 marzo 1971, n. 213, ha luogo mediante il conferimento delle disponibilità nel conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale, denominato "Ministero del tesoro - Conto speciale per il finanziamento dell'assistenza ospedaliera" di cui all'articolo 5 del presente decreto.

I crediti degli enti ospedalieri nei confronti della Cassa nazionale di conguaglio sono estinti. Gli enti ospedalieri apportano ai rispettivi bilanci le necessarie modificazioni.

Le somme che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto fossero ancora dovute dagli enti mutualistici ed assistenziali alla Cassa saranno versate direttamente dagli enti stessi al conto corrente di cui al secondo comma ».

L'articolo 11 è soppresso.

All'articolo 12,

al primo comma, le parole: « nonchè alle province autonome di Trento e Bolzano » sono soppresse e le parole: « delle cliniche ed istituti universitari, degli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all'articolo 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e delle case di cura private », sono sostituite con le parole: « stipulate a norma del successivo articolo 18 »;

dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

« Sino alla data di entrata in vigore della legge di riforma sanitaria le regioni erogano, altresì, l'assistenza ospedaliera in forma indiretta nei confronti dei soggetti assistibili che ne abbiano diritto in base ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti o casse mutue di malattia.

Qualora gli iscritti e i rispettivi familiari che ne abbiano titolo non si avvalgano dell'assistenza ospedaliera gestita dalle regioni, ma si ricoverino in istituti di cura non convenzionati o in classi diverse da quelle convenzionate, le regioni rimborseranno una quota non inferiore alla spesa media sostenuta dalla regione per analoghe prestazioni nelle case di cura private convenzionate ubicate nella regione »;

dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Le regioni assicurano, secondo i vigenti ordinamenti degli enti mutualistici, l'assistenza ospedaliera all'estero nei confronti degli aventi diritto che si trovino fuori dal territorio nazionale per ragioni di lavoro »;

dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« E' fatto obbligo agli enti ospedalieri e agli istituti di ricovero e cura di cui al presente articolo di comunicare al competente ente gestore di assistenza malattia la data del ricovero, con la relativa diagnosi e — al termine della degenza — la data del dimissionamento del ricoverato avente diritto all'indennità economica di malattia ».

Dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:

« Art. 12-*bis*. — Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro il 1° luglio 1975, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per il tesoro — e con il concerto dei Ministri di competenza — sono sciolti i consigli di amministrazione dell'INAM, dell'ENPAS, dell'INADEL, dell'ENPDEDP, dell'ENPALS, e delle Federazioni nazionali delle casse mutue degli artigiani, commercianti e coltivatori diretti. Con il medesimo decreto sono nominati i commissari straordinari per la temporanea gestione degli enti stessi fino alla data di emanazione del decreto di cui al terzo comma.

Con decreto del presidente della giunta provinciale di Trento e del presidente della giunta provinciale di Bolzano sono sciolti rispettivamente i consigli di amministrazione delle casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto sono nominati i rispettivi commissari straordinari per la temporanea gestione delle casse stesse fino alla data di emanazione del decreto di cui al terzo comma.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la sanità e con gli altri Ministri vigilanti, da emanarsi almeno 60 giorni prima del termine di cui al successivo comma, sono individuati gli altri enti non compresi tra quelli di cui al primo comma e le gestioni di assistenza malattia da sopprimere. Con il medesimo decreto sono resi autonomi i servizi di assistenza sanitaria degli enti di previdenza sociale e si provvede alla nomina di commissari straordinari per la temporanea gestione di detti servizi.

Al compimento del biennio dalla data del decreto di cui al primo comma, sono estinti tutti gli enti e le gestioni autonome preposti all'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico, le cui funzioni e rela-

tive strutture sono ripartite, secondo le rispettive competenze, tra lo Stato, le regioni e gli altri enti territoriali per l'attuazione del servizio sanitario nazionale ».

All'articolo 13,

dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Per i lavoratori stagionali all'estero, che rientrano nel territorio nazionale, l'importo di cui al primo comma è commisurato al periodo medio di permanenza della categoria di appartenenza nel territorio nazionale ».

All'articolo 14,

al secondo comma, punto 1), al primo alinea, dopo le parole: « gestioni o casse », è aggiunta la parola « anche »; al secondo alinea, dopo la parola: « contribuzioni », sono aggiunte le parole: « escluse quelle facoltative ed integrative a qualsiasi titolo »; dopo le parole: « 51 per cento » sono aggiunte le seguenti: « Per gli istituti ed enti mutuo-previdenziali a bilancio unitario, che non abbiano gestioni autonome per l'assistenza sanitaria, la quota delle contribuzioni da versare per l'anno 1975 al fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera è pari alla spesa ospedaliera accertata a consuntivo per il 1973, maggiorata della percentuale d'incidenza delle spese generali accertate per il medesimo anno »; al punto 4), dopo la parola: « propri », sono aggiunte le parole: « o da altre entrate ».

All'articolo 15,

al primo comma, dopo le parole: « punto 1) », è soppressa la parola: « e »;

al quarto comma la parola: « ospedaliero », è sostituita dalle seguenti: « per l'assistenza ospedaliera ».

All'articolo 16,

al primo comma, la parola: « febbraio », è sostituita dalla parola: « maggio »;

dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Il CIPE, su proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la commissione interregionale di cui al primo comma, verifica annualmente l'andamento della gestione del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera ed i livelli qualitativi e quantitativi di assistenza ospedaliera assicurati sull'intero territorio nazionale. Ove da detta verifica dovesse riscontrarsi l'insufficienza del fondo stesso, con apposito provvedimento legislativo si provvede alla revisione delle fonti di alimentazione di cui all'articolo 14 ».

All'articolo 18,

al primo comma, dopo la parola: « regioni », sono aggiunte le parole: « con idonei atti deliberativi », e dopo la parola: « nonchè », sono aggiunte le altre: « quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, e »;

al secondo comma le parole: « dai Ministeri della sanità, » sono sostituite dalle parole: « dal Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri »;

il terzo comma è soppresso;

dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

« Fino a quando non saranno stati emanati dal Ministero della sanità gli schemi previsti dal secondo comma del presente articolo, o non saranno state approvate le deliberazioni di stipula delle convenzioni di cui al primo comma dello stesso articolo, le convenzioni in atto all'entrata in vigore del presente decreto resteranno in vigore, intendendosi sostituite le regioni all'ente mutualistico stipulante.

Gli schemi di convenzione di cui al secondo comma del presente articolo dovranno essere emanati dal Ministero della sanità entro e non oltre il primo semestre del 1975 ».

All'articolo 19,

al secondo comma sono soppresse le parole: « che sarà regolato con la legge per la riforma sanitaria ».

L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

« Ai fini del coordinamento dell'attività degli enti mutualistici dei lavoratori autonomi e dipendenti con la programmazione regionale e con l'attività degli enti ospedalieri ogni regione istituisce un comitato regionale.

Il comitato, nominato dalla regione e presieduto dall'assessore alla sanità, ha facoltà di proposta e deve essere sentito sulle questioni attinenti al miglioramento dei servizi sanitari degli enti mutualistici nell'ambito della regione ».

L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

« Alla attuazione delle norme fondamentali di riforma dei principi stabiliti dalla presente legge nella regione Trentino-Alto Adige provvederanno rispettivamente la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo le rispettive competenze. A tal fine le province disporranno di una somma determinata in sede di definizione della quota variabile di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in relazione alla spesa dello Stato nello stesso settore ».

All'articolo 23,

è aggiunto il seguente comma:

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto ».

L'articolo 24 è soppresso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 agosto 1974

LEONE

RUMOR — V. COLOMBO — BERTOLDI — E. COLOMBO — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1974, n. 387.

Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 361, con il quale è stato assegnato, tra altri, un nuovo posto di professore di ruolo alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina per il raddoppiamento della cattedra di clinica pediatrica, ai sensi della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il verbale dell'adunanza del 27 dicembre 1973 ed il verbale dell'adunanza del 21 gennaio 1974, nelle quali la predetta facoltà ha deliberato che il posto anzidetto venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di anatomia e istologia patologica, in considerazione dell'elevato numero di studenti;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 361, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto di professore di ruolo già assegnato alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina per il raddoppiamento della cattedra di clinica pediatrica è trasferito al raddoppiamento della cattedra di anatomia e istologia patologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1974
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 14. — SCIARRETTA

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Jodosteril » nella confezione flacone da cc 20 della ditta Farmacon S.r.l., in Novara, ceduta alla ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco S.r.l., in Genova. (Decreto di revoca n. 4452/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 18 febbraio 1947, con il quale venne registrata al n. 603 la specialità medicinale denominata « Jodosteril » a nome della ditta Istituto farmacologico lombardo, con sede in Milano, via Passione n. 15, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il comunicato in data 8 giugno 1954, con il quale è stato autorizzato il passaggio di proprietà del prodotto in questione dalla ditta suddetta alla ditta Farmacon, con sede in Novara, via Gautieri, 9;

Vista la scrittura privata, in data 29 novembre 1969, registrata a Novara il 2 dicembre 1969 al n. 14236, con la quale la specialità medicinale suddetta venne acquistata dalla ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco S.r.l., con sede in Genova, via P. Berghini, 28/b-1;

Accertato che la ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco S.r.l. non ha ottenuto la registrazione a proprio nome di tale prodotto, non avendo ottemperato a produrre la documentazione di rito;

Considerato che la ditta interessata non ha provveduto a corrispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, numero 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Jodosteril » nella confezione flacone da cc 20, registrata al n. 603 in data 8 giugno 1954 a nome della ditta Farmacon S.r.l., con sede in Novara, via Gautieri, 9, ceduta, con atto privato del 29 novembre 1969 alla ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco S.r.l., con sede in Genova, via P. Berghini, 28/b-1.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Genova è anche incaricato della notifica alla ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco S.r.l., attuale proprietaria del prodotto in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6655)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ormocortina » flacone gocce da 20 ml, della ditta Istituto biochimico ligure « Ligus », in Genova. (Decreto di revoca n. 4432/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 18 giugno 1952, con il quale venne registrata al n. 6660 la specialità medicinale denominata « Ormocortina », a nome della ditta Istituto biochimico ligure, con sede in Genova, via S. Martino, 27, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, nella preparazione gocce, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata,

in quanto la concentrazione degli steroidi glicoattivi estrattivi contenuti nell'estratto cortico-surrenale presente nel prodotto è inferiore alla dose ritenuta attiva;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ormocortina », flacone gocce da 20 ml, registrata al n. 6660, in data 18 giugno 1952, a nome della ditta Istituto biochimico ligure « Ligus » con sede in Genova-Molassana, via S. Felice, 38 (già via S. Martino, 27).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Genova è anche incaricato della notifica alla ditta stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6621)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Plasmovarina » sciroppo, della ditta Prodotti farmaceutici Zenit S.p.a., in Milano, ceduta alla S.p.a. Laboratorio farmaceutico S.I.T., in Mede. (Decreto di revoca n. 4434/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 maggio 1969 con il quale venne registrata al n. 4968 la specialità medicinale denominata « Plasmovarina » sciroppo, a nome della ditta Prodotti farmaceutici Zenit S.p.a., con sede in Milano, via Ampère, 33, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata, in data 6 dicembre 1973, registrata a Legnano l'11 dicembre 1973 al n. 5672, con la quale la specialità medicinale suddetta venne acquistata dalla S.p.a. Laboratorio farmaceutico S.I.T. (Specialità Igienico Terapeutiche), con sede in Mede (Pavia), corso Cavour, 78;

Accertato che la suddetta S.p.a. Laboratorio farmaceutico S.I.T., pur avendo inoltrato a questo Ministero regolare istanza, non ha ancora ottenuto la registrazione a proprio nome di tale prodotto;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto la concentrazione degli steroidi glicoattivi estrattivi contenuti nell'estratto cortico-surrenale presente nel prodotto è inferiore alla dose ritenuta attiva;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni nonchè la domanda in data 5 aprile 1974, con la quale la ditta S.p.a. Laboratorio farmaceutico S.I.T. chiede la variazione di composizione della specialità medicinale suddetta;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Plasmovarina » sciroppo, nella confezione flacone da g 150, registrata al n. 4968, in data 22 maggio 1969, a nome della ditta Prodotti farmaceutici Zenit S.p.a. di Milano, ceduta con atto privato del 6 dicembre 1973 alla S.p.a. Laboratorio farmaceutico S.I.T., con sede in Mede (Pavia), corso Cavour, 78.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed i medici provinciali di Milano e di Pavia sono anche incaricati rispettivamente della notifica alla ditta Prodotti farmaceutici Zenit e alla ditta Laboratorio farmaceutico S.I.T. S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6615)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cardioval P.V.O. », nella confezione flaconi da g 15 e 25 di gocce, della ditta Prodotti farmaceutici Zenit S.p.a., in Milano, ceduta alla S.p.a. Laboratorio farmaceutico S.I.T., in Mede. (Decreto di revoca n. 4438/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1969 con il quale venne registrata al n. 4041, la specialità medicinale denominata « Cardioval P.V.O. », nelle confezioni: flaconi da g 15 e 25 di gocce, a nome della ditta Prodotti farmaceutici Zenit S.p.a, con sede in Milano, via Ampère, 33, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata, in data 1° dicembre 1973, registrata a Mede (Pavia) il 21 dicembre 1973 al n. 4144, vol. 123, mod. II, con la quale la specialità medicinale suddetta venne acquistata dalla S.p.a. Laboratorio farmaceutico S.I.T. (Specialità Igienico Terapeutiche), con sede in Mede (Pavia), corso Cavour, 78;

Accertato che la suddetta S.p.a. Laboratorio farmaceutico S.I.T. pur avendo inoltrato a questo Ministero regolare istanza, non ha ancora ottenuto la registrazione a proprio nome di tale prodotto;

Considerato che la suddetta specialità medicinale sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto la concen-

trazione degli steroidi glicoattivi estrattivi contenuti nell'estratto cortico-surrenale presente nel prodotto è inferiore alla dose ritenuta attiva;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni nonchè la domanda in data 5 aprile 1974, con la quale la S.p.a. Laboratorio farmaceutico S.I.T. ha chiesto la variazione di composizione della specialità medicinale suddetta;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Cardioval P.V.O. », nelle confezioni: flaconi da g 15 e 25 di gocce, registrata al n. 4041, in data 23 settembre 1969, a nome della ditta Prodotti farmaceutici Zenit S.p.a. di Milano, ceduta con atto privato del 1° dicembre 1973 alla S.p.a. Laboratorio farmaceutico S.I.T., con sede in Mede (Pavia), corso Cavour, 78.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed i medici provinciali di Milano e di Pavia sono anche incaricati rispettivamente della notifica alla ditta Prodotti farmaceutici Zenit e alla ditta Laboratorio farmaceutico S.I.T. S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6614)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1974.

Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 2 ottobre 1962, con il quale il dott. Claudio Leonelli fu nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena;

Considerato che il dott. Claudio Leonelli è deceduto ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Considerata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta camera, dato il lungo periodo trascorso dalla loro nomina e tenuto conto dei mutamenti verificatisi, in tale periodo, nella situazione economica della provincia di Modena;

Considerato che il prefetto di Modena ha inviato le richieste designazioni per la nomina del nuovo presidente;

Decreta:

Art. 1.

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena è sciolta.

Art. 2.

Il rag. Dario Mengozzi è nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena, in sostituzione del dottor Claudio Leonelli, deceduto.

Art. 3.

Il prefetto di Modena, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e della legge 12 luglio 1951, n. 560, disporrà i provvedimenti necessari alla ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

(6643)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1974.

Determinazione di enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla agevolazione fiscale prevista dalla lettera B), punto 4), della tabella B annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B*), punto 4), annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme per l'applicazione dell'agevolazione stessa;

Visto il decreto 18 giugno 1974, con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla medesima agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*), punto 4), della tabella *B*, annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse, sono aggiunti:

308) Pubblica assistenza « Croce Viola » - Corpo volontari di pronto soccorso - Rozzano (Milano);

309) Associazione di pubblica assistenza « Cuore Vigevanese » Croce azzurra - Vigevano (Pavia);

310) Società a r.l. « Croce verde » - Assistenza pubblica brindisina - Brindisi;

311) Confraternita di misericordia di Rio Marina (Livorno);

312) Associazione volontari italiani del sangue « Avis » di Borgio Verezzi (Savona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1974

Il Ministro: TANASSI

(6969)

ORDINANZA MINISTERIALE 6 agosto 1974.

Revoca dei divieti zoosanitari disposti nei confronti della Turchia, Iran, Siria ed Iraq con ordinanza ministeriale 24 settembre 1973, per la prevenzione dell'afta epizootica da virus del tipo esotico Asia$_1$.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 28 marzo 1967 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 3 aprile 1967, recante norme di polizia veterinaria per la prevenzione dell'afta epizootica da virus di tipi esotici;

Vista l'ordinanza ministeriale 24 settembre 1973 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 28 settembre 1973, relativa ai divieti zoosanitari posti nei confronti della Turchia, Iran, Siria ed Iraq per la prevenzione dell'afta epizootica da virus del tipo esotico Asia$_1$;

Viste le ordinanze ministeriali 14 novembre 1973 e 22 gennaio 1974, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 19 dicembre 1973 e n. 26 del 28 gennaio 1974 recanti modifiche alla precitata ordinanza 24 settembre 1973;

Considerato che così come risulta da comunicazioni ufficiali della F.A.O. e dell'Ufficio internazionale delle epizoozie dal mese di ottobre 1973 non sono stati constatati nei precitati paesi casi di afta epizootica da virus del tipo esotico Asia$_1$;

Ritenute sufficienti per la profilassi antiaftosa le misure zoosanitarie restrittive disposte con la surrichiamata ordinanza ministeriale 28 marzo 1967;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza ministeriale 24 settembre 1973, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 28 settembre 1973, recante norme di polizia veterinaria per la prevenzione dell'afta epizootica da virus del tipo esotico Asia$_1$, è abrogata.

Art. 2.

Sono parimenti abrogate le ordinanze ministeriali 14 novembre 1973 e 22 gennaio 1974, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 19 dicembre 1973 e n. 26 del 28 gennaio 1974, recanti modifiche all'ordinanza di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 6 agosto 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6767)

DECRETO PREFETTIZIO 8 agosto 1974.

Sostituzione di un componente e del segretario del consiglio provinciale di sanità di Gorizia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Visto il precedente decreto n. 16406 dell'8 luglio 1974 con il quale è stato costituito il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1° gennaio 1974-31 dicembre 1976;

Vista la lettera n. D/79 del 29 luglio 1974 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Gorizia, con la quale viene designato, quale membro effettivo del predetto consesso, il dott. Gianfranco Rossi, in sostituzione del dott. Salvatore Menduni, trasferito ad altra sede;

Vista la lettera n. 2251 del 17 luglio 1974 con la quale l'ufficio del medico provinciale di Gorizia designa, quale segretario del consiglio stesso, il dott. Pasqualino De Simone, in sostituzione del dott. Sergio Giacometti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 257 dell'11 febbraio 1961;

Decreta:

Il dott. Gianfranco Rossi, quale rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, è nominato componente il consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del dott. Salvatore Menduni.

Il dott. Pasqualino De Simone, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominato segretario del consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del dottor Sergio Giacometti.

Gorizia, addì 8 agosto 1974

Il prefetto: MOLINARI

(7056)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili, conclusa a Roma il 16 novembre 1971.

Il 2 luglio 1974, in base ad autorizzazione disposta con legge 12 febbraio 1974, n. 71, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 25 marzo 1974, ha avuto luogo a Vienna lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili, conclusa a Roma il 16 novembre 1971.

In conformità all'art. 16, paragrafo secondo, la predetta convenzione entrerà in vigore il 2 ottobre 1974.

(7034)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica a decreto di ricompensa al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1974, registro n. 14 Difesa, foglio n 21, il seguente decreto relativo alla concessione della medaglia d'argento al valor militare è così rettificato:

Decreto luogotenenziale 25 marzo 1917, registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1917, registro n. 43, foglio n. 146 (Bollettino ufficiale 1917, pag. 1854):

Buglisi Rosario da Villabate (Palermo). Il cognome è: Puglisi.

(6875)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Fontaniva

Con decreto 12 febbraio 1974, n. 147, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo abbandonato della Roggia Cresciml in comune di Fontaniva (Padova) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 8, mappale 669, della superficie di mq 387 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 24 agosto 1972, in scala 1:2000 e 1:500 dall'ufficio tecnico erariale di Padova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(6677)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Sdemanializzazione di un terreno in comune di Cambiano

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1973, n. 3437, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. del terreno di mq 990 sito al km 19+047 della strada statale n. 29 ed iscritto al comune censuario di Cambiano (Torino) al foglio n. 13, mappale E sub. *b*.

(6798)

Sdemanializzazione di un terreno in comune di Besenello

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1973, n. 3493, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. del terreno di mq 151 sito al km 364+720 della strada statale n. 12 ed iscritto nel catasto del comune di Besenello (Trento) al foglio n. 9, articella 1701/2, loc. Ronchi.

(6799)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Ragusa

Con decreto 21 febbraio 1974 del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area in atto occupata dal lungomare A. Doria di Ragusa ed alcuni relitti demaniali marittimi a monte del suddetto lungomare, della superficie complessiva di mq 13087,31, riportati nel catasto del comune di Ragusa al foglio n. 262, particelle numeri 64, 49 e 70.

(6820)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno e di un manufatto in comune di Palmi

Con decreto 23 febbraio 1974 del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, sono stati dismessi dal pubblico demanio marittimo e trasferiti ai beni patrimoniali dello Stato la zona ed il manufatto demaniali marittimi della superficie di mq 1658,80, siti nel comune di Palmi, località Tonnara, riportati in catasto del comune omonimo al foglio n. 11, particella n. 345.

(6821)

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreto ministeriale 8 giugno 1974 il Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile:

Lepore Nazzareno, appuntato dei carabinieri, il 21 febbraio 1972 in Scafati (Salerno). — Con coraggiosa determinazione, si introduceva in un appartamento in fiamme, riuscendo a trarre in salvo due bambini e a trasportare, quindi, all'esterno una bombola di gas liquido, ormai incandescente.

La Fronza Antonio, sottocapo segnalatore della Marina militare, il 17 marzo 1972 in Augusta (Siracusa). — Senza alcuna esitazione si tuffava in aiuto di un commilitone caduto in mare e di un superiore che, nel tentativo di portare soccorso, si era trovato in difficoltà, riuscendo, dopo notevoli sforzi, a trarre in salvo entrambi.

Epis Bruno, il 24 aprile 1972 in Spinone al Lago (Bergamo). — Richiamato da invocazioni di aiuto, non esitava a tuffarsi, vestito, nelle profonde acque di un lago, riuscendo a trarre in salvo un bambino in procinto di annegare.

Di Caprio Michele, vice brigadiere della guardia di finanza, il 10 agosto 1972 in Cannobio (Novara). — Si slanciava nelle acque di un lago per soccorrere un bambino in procinto di annegare e, nonostante avesse riportato, nel tuffarsi, delle ferite, non desisteva dal generoso intento, riuscendo, dopo non lievi difficoltà, a trarre a riva il piccolo con l'aiuto di altro animoso.

Piccioni Carlo, appuntato della guardia di finanza, il 2 settembre 1972 in Provaglio d'Isco, località « Fontanino » (Brescia). — Tuffatosi, senza esitazione, nello specchio d'acqua di una torbiera per soccorrere un giovane in procinto di annegare per il ribaltamento della barca, capovolgeva faticosamente il natante e riusciva, quindi, con l'aiuto di altro animoso, a sospingere a bordo, in salvo, il pericolante.

Sollai Antonio, carabiniere, il 12 novembre 1972 in Barrali (Cagliari). — Penetrato in un'abitazione in fiamme, collaborava con un superiore nel trasportare all'esterno una bombola di gas surriscaldata adoprandosi, quindi, insieme ad altri volenterosi, nell'opera di spegnimento dell'incendio.

Cardone Pasquale, appuntato dei carabinieri e Toscano Domenico, appuntato dei carabinieri, il 14 novembre 1972 in Val della Torre, frazione Brione (Torino). — Unitamente ad un pari grado, penetrava, attraverso un balcone, in un'abitazione, ove erasi asserragliato, armato, un pericoloso folle evaso da un ospedale psichiatrico, e, affrontato l'energumeno, riusciva ad immobilizzarlo disarmandolo.

Fadda Costantino, il 16 dicembre 1972 in Verona. — In occasione di un incidente su un'autostrada verificatosi a causa della nebbia, si portava coraggiosamente al centro della carreggiata e, lampeggiando in continuazione il suo flash di fotoreporter segnalava ai veicoli in transito l'ostacolo, evitando così più gravi conseguenze.

Bocchino Teodoro, guardia di pubblica sicurezza, il 1° gennaio 1973 in Licata (Agrigento). — Penetrato coraggiosamente in un appartamento in fiamme, provvedeva, con pronta determinazione, a trasportare all'esterno una bombola di gas prodigandosi, quindi, con altro animoso nello spegnimento dell'incendio.

Leonardis Francesco, maresciallo dei carabinieri e Fusaro Pasquale, appuntato dei carabinieri, il 13 febbraio 1973 in Luzzi (Cosenza). — Con tempestiva decisione penetrava unitamente ad altro generoso, in un'abitazione in fiamme, riuscendo a trarre in salvo un vecchio ammalato, già riverso a terra con gli abiti lambiti dal fuoco.

Capone Carmine, maresciallo capo dei carabinieri, il 13 marzo 1973 in Solofra (Avellino). — Incurante del pericolo, si portava ripetutamente in un'abitazione in fiamme, riuscendo a trasportare all'esterno una bombola di gas liquido e, quindi, masserizie e mobili.

Scarpa Mario, il 29 aprile 1973 in Venezia. — Si tuffava prontamente nelle insidiose e gelide acque di un canale, riuscendo a trarre in salvo un bambino in procinto di annegare.

Pugliese Angelo, finanziere di mare, il 3 giugno 1973 in Palermo — Addetto al servizio di vigilanza doganale in un porto, scorto in mare il corpo esamine di un ragazzo, si slanciava generosamente in suo soccorso. Trascinato il malcapitato su una barca, riusciva a rianimarlo dopo avergli praticato con tempestività e perizia la respirazione artificiale.

Mascia Giulio, finanziere, il 19 luglio 1973 in Battipaglia (Salerno). — Si slanciava coraggiosamente nelle agitate acque del mare per soccorrere un bagnante in procinto di annegare. Tratto a riva, dopo notevoli sforzi, il malcapitato ormai esanime, gli praticava, senza indugio, fino a completa rianimazione la respirazione artificiale.

Pascadopoli Cosimo, appuntato di pubblica sicurezza, il 30 agosto 1973 in San Vincenzo (Livorno). — Si tuffava prontamente in mare per soccorrere una ragazza in procinto di annegare, riuscendo a trarla in salvo a riva.

Bandini Mario, il 30 agosto 1973 in San Vincenzo (Livorno). — Si slanciava generosamente in mare per soccorrere una ragazza in procinto di annegare, riuscendo a trarla in salvo a riva.

Acquaviva Nicola, finanziere di mare, il 19 ottobre 1973 in Grado (Gorizia). — Con pronta decisione, si slanciava in mare per soccorrere un bambino, in procinto di annegare, riuscendo a trarlo in salvo a riva.

(6829)

Autorizzazione alla sezione provinciale di Trieste dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un lascito.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1974, n. 10.11959/10089 G.85 (16), la sezione provinciale di Trieste dell'Ente nazionale per la protezione degli animali viene autorizzata ad accettare il lascito, consistente in un terzo del valore dei titoli già di proprietà della *de cuius* depositati in banca, disposto in suo favore dalla defunta sig.ra Benedetti Lidia con testamento olografo in data 21 gennaio 1970, pubblicato l'8 maggio 1973, per atti del notaio dott. Rodolfo Riccobene al n. 133 di rep., n. 7 di racc. e registrato a Trieste il 14 maggio 1973 al n. 2867, mod. 1, vol. 170.

(6693)

Autorizzazione al comune di Pesco Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Pesco Sannita (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.193.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3333/M)

Autorizzazione al comune di Barete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Barete (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.945.674, per la copertura del disanvanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3334/M)

Autorizzazione al comune di Taranta Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Taranta Peligna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.732.279, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3335/M)

Autorizzazione al comune di San Martino sulla Marrucina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di San Martino sulla Marrucina (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.919.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3336/M)

Autorizzazione al comune di Massa Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Massa Marittima (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 296.392.642, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3337/M)

Autorizzazione al comune di Praiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Praiano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.835.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3338/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo a Cupolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Sant'Angelo a Cupolo (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.330.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3339/M)

Autorizzazione al comune di Santa Croce del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Santa Croce del Sannio (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.289.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3340/M)

Autorizzazione al comune di San Nicola Manfredi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di San Nicola Manfredi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.503.679, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3341/M)

Autorizzazione al comune di San Leucio del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di San Leucio del Sannio (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.731.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3342/M)

Autorizzazione al comune di Serramonacesca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Serramonacesca (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.495.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3343/M)

Autorizzazione al comune di Scafa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Scafa (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.039.506, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3344/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Eufemia a Maiella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Sant'Eufemia a Maiella (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.917.219, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3345/M)

Autorizzazione al comune di Montesilvano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Montesilvano (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3346/M)

Autorizzazione al comune di Missanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Missanello (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.737.766, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3347/M)

Autorizzazione al comune di Lavello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Lavello (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 566.692.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3348/M)

Autorizzazione al comune di Guardia Perticara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Guardia Perticara (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.345.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3349/M)

Autorizzazione al comune di Genzano di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Genzano di Lucania (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 202.335.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3350/M)

Autorizzazione al comune di Gallicchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Gallicchio (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.737.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3351/M)

Autorizzazione al comune di Forenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Forenza (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 135.618.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3352/M)

Autorizzazione al comune di Castronuovo di Sant'Andrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Castronuovo di Sant'Andrea (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.593.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3353/M)

Autorizzazione al comune di Castellaneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Castellaneta (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.194.773, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3354/M)

Autorizzazione al comune di Villa Celiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Villa Celiera (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.117.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3355/M)

Autorizzazione al comune di Calvera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Calvera (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.412.431, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3356/M)

Autorizzazione al comune di Castelgrande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Castelgrande (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.509.074, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3357/M)

Autorizzazione al comune di Castelluccio Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Castelluccio Superiore (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.032.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3358/M)

Autorizzazione al comune di San Chirico Raparo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di San Chirico Raparo (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.545.510 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3359/M)

Autorizzazione al comune di Roccanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Roccanova (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.961.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3360/M)

Autorizzazione al comune di Ripacandida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Ripacandida (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.158.734, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3361/M)

Autorizzazione al comune di Rapone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Rapone (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.686.810 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3362/M)

Autorizzazione al comune di Picerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Picerno (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.225.580 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3363/M)

Autorizzazione al comune di Noepoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Noepoli (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.306.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3364/M)

Autorizzazione al comune di Montemurro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Montemurro (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.577.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3365/M)

Autorizzazione al comune di Arpaia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Arpaia (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.429.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3366/M)

Autorizzazione al comune di Terranova di Pollino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Terranova di Pollino (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.602.480 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3367/M)

Autorizzazione al comune di Teana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Teana (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.411.771, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3368/M)

Autorizzazione al comune di Spinoso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Spinoso (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.761.943, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3369/M)

Autorizzazione al comune di Satriano di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Satriano di Lucania (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.755.468, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3370/M)

Autorizzazione al comune di San Fele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di San Fele (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.652.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3371/M)

Autorizzazione al comune di Grumo Appula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Grumo Appula (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 305.745.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3372/M)

Autorizzazione al comune di Maglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Maglie (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 469.951.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3373/M)

Autorizzazione al comune di Balvano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Balvano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.363.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3374/M)

Autorizzazione al comune di Baragiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Baragiano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.188.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3375/M)

Autorizzazione al comune di Barile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Barile (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.158.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3376/M)

Autorizzazione al comune di Brienza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Brienza (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.991.948, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3377/M)

Autorizzazione al comune di Brindisi Montagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Brindisi Montagna (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.861.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3378/M)

Autorizzazione al comune di Pannarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Pannarano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.745.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3379/M)

Autorizzazione al comune di Moiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Moiano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.307.391, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3380/M)

Autorizzazione al comune di Foiano di Val Fortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Foiano di Val Fortore (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.029.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3381/M)

Autorizzazione al comune di Molinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Molinara (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.583.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3382/M)

Autorizzazione al comune di Castelpagano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Castelpagano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.492.583, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3385/M)

Autorizzazione al comune di Casalduni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Casalduni (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.769.469, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3386/M)

Autorizzazione al comune di Frasso Telesino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Frasso Telesino (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.418.046, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3383/M)

Autorizzazione al comune di Colle Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Colle Sannita (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.327.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3384/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 161

Corso dei cambi del 26 agosto 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	657,25	657,25	657,05	657,25	657,50	657,20	657 —	657,25	657,25	657,20
Dollaro canadese . . .	670,70	670,70	672 —	670,70	671 —	670,60	668,50	670,70	670,70	670,60
Franco svizzero .	219,84	219,84	219,80	219,84	219,30	219,80	219,85	219,84	219,84	219,80
Corona danese .	108,25	108,25	108,20	108,25	108,10	108,20	108,25	108,25	108,25	108,20
Corona norvegese . . .	119,06	119,06	119,30	119,06	119 —	119,05	119,09	119,06	119,06	119,05
Corona svedese .	147,72	147,72	147,75	147,72	147,50	147,70	147,70	147,72	147,72	147,70
Fiorino olandese .	244,72	244,72	244,60	244,72	244,75	244,75	244,70	244,72	244,72	244,70
Franco belga . . .	16,869	16,869	16,85	16,869	16,87	16,85	16,865	16,869	16,86	16,86
Franco francese . . .	136,72	136,72	136,65	136,72	136,40	136,70	136,70	136,72	136,72	136,70
Lira sterlina . .	1526,60	1526,60	1528,50	1526,60	1523 —	1526,50	1527 —	1526,60	1526,60	1526,60
Marco germanico .	249,61	249,61	249,90	249,61	249,30	249,60	249,80	249,61	249,61	249,60
Scellino austriaco . .	35,25	35,25	35,20	35,25	35,10	35,25	35,21	35,25	35,25	35,25
Escudo portoghese .	25,60	25,60	25,50	25,60	25,70	25,60	25,68	25,60	25,60	25,60
Peseta spagnola . . .	11,468	11,468	11,47	11,468	11,45	11,45	11,46	11,468	11,46	11,46
Yen giapponese	2,172	2,172	2,17	2,172	2,16	2,17	2,175	2,172	2,17	2,17

Media dei titoli del 26 agosto 1974

Rendita 5 % 1935	87,050
Redimibile 3,50 % 1934	99,975
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,750
» 5 % (Ricostruzione)	84,825
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,350
» 5 % (Città di Trieste)	83,600
» 5 % (Beni esteri)	83,775
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,275
» 5,50 % » » 1968-83	82,950
» 5,50 % » » 1969-84	88,400
» 6 % » » 1970-85	89,575
» 6 % » » 1971-86	89,625
» 6 % » » 1972-87	88,275
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,950
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,600
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	87,825
» 5 % (» 1° aprile 1978)	84,900
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,725
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,575
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 agosto 1974

Dollaro USA	657,125
Dollaro canadese	669,60
Franco svizzero	219,845
Corona danese	108,25
Corona norvegese	119,075
Corona svedese	147,71
Fiorino olandese	244,71
Franco belga	16,867
Franco francese	136,71
Lira sterlina	1526,80
Marco germanico	249,705
Scellino austriaco	35,23
Escudo portoghese	25,64
Peseta spagnola	11,464
Yen giapponese	2,173

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorsi, per titoli, a complessivi centotredici posti di operaio comune in prova (3ª categoria) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti i regi decreti 24 e 31 dicembre 1924, numeri 2114 e 2262, nonchè le leggi 26 febbraio 1952, n. 67 e 5 marzo 1961, n. 90, concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 15, recante norme relative al personale salariato del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente le disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente modificazioni ed integrazioni alla predetta legge n. 119;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente le norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 23 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dall'art. 16 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 27;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, contenente norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n 1079;

Visto il decreto interministeriale 12 marzo 1971, n. 30256, registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1971, registro n. 38 Poste, foglio n. 295, concernente modificazioni della dotazione organica degli operai comuni di 3ª categoria dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 ottobre 1973, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, si autorizzano le amministrazioni statali a ricoprire, con riferimento all'anno 1973, mediante pubblici concorsi, i posti dei ruoli indicati nel decreto stesso;

Ravvisata l'opportunità di bandire concorsi a complessivi centotredici posti di operaio comune in prova (3ª categoria);

Accertato che sono state accantonate le aliquote dei posti spettanti a particolari categorie di cittadini, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

Sono banditi i seguenti pubblici concorsi per titoli per la nomina alla qualifica di operaio comune in prova (3ª categoria) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni:

n. 87 posti di muratore;
n. 16 posti di pittore;
n. 2 posti di falegname;
n. 3 posti di lucidatore di mobili;
n. 5 posti di elettricista circuitista.

I suddetti posti saranno conferiti presso le direzioni compartimentali indicate nel prospetto di cui all'allegato *A* al presente decreto.

E' consentita la partecipazione a più di uno dei concorsi sopra menzionati. In tal caso è necessario che il candidato produca distinte domande per ogni concorso al quale intenda partecipare

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) licenza elementare superiore (5ª classe);

b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

d) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'Amministrazione);

e) idoneità fisica al lavoro e al servizio per il quale l'aspirante concorre, il cui possesso sarà accertato ai sensi del successivo art 11;

f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

g) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, l'età di anni 18 e non superato quella di anni 35, salvo quanto previsto, dal successivo art. 3.

Non potranno essere ammessi ai concorsi coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo che non ne abbiano ottenuto la riabilitazione, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Limiti di età

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *g*), è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima

In ogni caso non si può superare il limite massimo di anni 40;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate. quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

4) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

5) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

Sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

b) per le vedove e per gli orfani di guerra, dei caduti per causa di servizio, dei caduti sul lavoro, nonchè per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande siano impiegati civili di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, ovvero operai di ruolo dello Stato;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Gli aspiranti che intendano partecipare a più di un concorso di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno produrre una domanda per ciascun concorso.

Qualora nella stessa domanda il candidato abbia chiesto di essere ammesso a più concorsi, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per il primo dei concorsi indicati.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione I - Sezione I - 00100 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il suddetto termine di 30 giorni, alle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse, all'atto della presentazione, il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il concorso al quale intendano partecipare;

d) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

g) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della scuola e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè se abbiano avuto, o meno, precedenti rapporti di impiego o di lavoro, con una pubblica amministrazione e, in caso affermativo, le cause di risoluzione dei rapporti stessi;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza compresa nella circoscrizione territoriale delle direzioni compartimentali p.t. indicate nel prospetto di cui all'allegato *A* al presente decreto.

Gli aspiranti dovranno, inoltre, allegare alla domanda di ammissione, ai fini della valutazione da parte della commissione esaminatrice, enumerandoli e specificandoli nella domanda stessa, i titoli di merito attinenti al mestiere per il quale concorrono, ed in particolare:

1) certificati di lodevole servizio prestato presso amministrazioni statali e parastatali ed enti pubblici, da cui risultino la durata e la natura dei servizi stessi;

2) certificati di lodevole servizio prestato presso società, ditte o aziende private, da cui risultino la qualifica di mestiere e la durata dei servizi prestati, nonchè il numero di iscrizione della società, ditta o azienda presso la competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

3) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da cui risultino, nei confronti degli aspiranti iscritti a detto organo, il numero e la data di iscrizione, nonchè la qualifica di mestiere;

4) titoli di studio e attestati di frequenza di corsi di addestramento, perfezionamento e aggiornamento professionale, rilasciati da istituti od enti abilitati, nonchè brevetti e patenti di specializzazione;

5) attestati di idoneità conseguite in pubblici concorsi per l'ammissione ad impieghi presso amministrazioni statali o parastatali o enti pubblici, rilasciati dall'amministrazione competente;

6) certificati attestanti il conseguimento di borse di studio;

7) ogni altro documento ritenuto utile, dagli aspiranti stessi, al fine della valutazione.

Tutti i documenti dovranno essere redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

In ogni caso i predetti documenti dovranno essere presentati od inoltrati entro il termine di cui al primo comma del presente articolo.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipen-

denti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande dovrà risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande e dei titoli di merito spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 5.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 9.

Art. 6.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso potrà essere disposta con decreto motivato del Ministro soltanto per difetto dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 7.

Commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici, da nominarsi con decreto ministeriale, saranno composte da un funzionario dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente, e da due funzionari dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Avrà le funzioni di segretario un funzionario direttivo dell'Amministrazione con qualifica non superiore a consigliere o un impiegato della carriera di concetto.

Art. 8.

Valutazione dei titoli

I concorsi si effettueranno mediante valutazione comparativa dei titoli allegati alla domanda di ammissione.

Le commissioni giudicatrici di cui al precedente art. 7 predetermineranno, prima delle relative operazioni, i criteri da seguire nella valutazione dei titoli.

Art. 9.

Titoli preferenziali

I concorrenti inclusi nelle graduatorie di merito saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 4), all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione I - Sezione I - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della raccomandata.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata dalle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dalla autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive, aventi fini politici, nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato *mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione* generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto la invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, o un attestato dell'I.N.A.I.L. con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, su carta bollata, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscano di pensione e la categoria oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati e invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, su carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa la Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti statali che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalle competenti amministrazioni.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatti di guerra, per servizio o del lavoro, potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), ed *o*), un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*), ed *l*), dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente e il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato d'indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*).

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 10.

Graduatorie di merito - Decretazione dei vincitori

Le graduatorie generali di merito dei concorrenti idonei, distinte per ciascun concorso, saranno formate secondo l'ordine del punteggio ottenuto dai medesimi.

A parità di voto saranno poi applicate, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 9, le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 9, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni ed integrazioni.

I posti dei concorsi saranno assegnati secondo l'ordine delle singole graduatorie, tenendo conto delle disposizioni che prevedono riserve di posti.

Le graduatorie dei vincitori e quelle degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

Visita medica di controllo - Accertamento psicotecnico

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno sottoposti ad una visita medica di controllo e ad un accertamento di carattere psicotecnico.

L'eventuale esito negativo della visita medica o dell'accertamento psicotecnico comporta l'esclusione dal concorso e, conseguentemente, dal diritto alla nomina.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei minorati di guerra e categorie assimilate, nonchè dei minorati per servizio, del lavoro e civili.

Art. 12.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nelle graduatorie dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nelle graduatorie degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 4) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione I - Sezione I - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di compimento dell'istruzione elementare superiore (5ª classe) in originale, ovvero copia in bollo autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione di esso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato allo estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per partecipare al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso), rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, con la precisazione che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica al lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni della qualifica di mestiere per la quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo. Peraltro, i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 13.

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 12 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera *f*) del precedente art. 9 ove non sia stata già trasmessa.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni quarantacinque, soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 12.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, della Autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari, debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 12.

Art. 14.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori dei concorsi, che risulteranno idonei alla visita medica ed all'accertamento di cui al precedente art. 11 e che, entro il termine perentorio di cui all'art. 12, documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente

bando, saranno nominati, con decreto ministeriale, operai comuni in prova (3ª categoria), per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge.

I medesimi saranno assegnati nelle sedi comprese nelle circoscrizioni territoriali delle direzioni compartimentali p.t. indicate nel prospetto di cui all'allegato *A* al presente decreto e, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

E' fatto obbligo agli stessi di permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni, salva la facoltà per l'Amministrazione di trasferirli, per motivate esigenze di servizio, anche prima del compimento di detto periodo.

Trascorso il periodo di prova, gli interessati, previo giudizio favorevole della commissione centrale del personale, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto ministeriale.

In caso di esito sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto ministeriale. In tal caso spetterà all'operaio un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 3 maggio 1974

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1974
Registro n. 41 *Poste, foglio n.* 47

ALLEGATO *A*

PROSPETTO DEI POSTI MESSI A CONCORSO PER LA NOMINA ALLA QUALIFICA DI OPERAIO COMUNE IN PROVA (3ª CATEGORIA) RIPARTITI PER MESTIERE E PER SEDE DI ASSEGNAZIONE

Numero dei posti	QUALIFICA DI MESTIERE	Direzioni compartimentali di assegnazione															
		Piemonte-Valle d'Aosta	Liguria	Lombardia	Trentino-Alto Adige	Veneto	Friuli-Venezia Giulia	Emilia-Romagna	Toscana	Marche-Umbria	Lazio	Abruzzo-Molise	Campania	Puglia-Lucania	Calabria	Sicilia	Sardegna
87	Muratori	6	4	10	2	7	3	6	9	6	4	5	6	5	3	8	3
16	Pittori	1	1	2	2	1	1	1	1	1	—	1	1	—	—	2	1
2	Falegnami	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Lucidatori di mobili	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
5	Elettricisti circuitisti	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
113																	

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - *Sezione* 1ª - 00100 ROMA

DATI DA REDIGERE A MACCHINA O IN STAMPATELLO

. . . . (cognome e nome) (1)

(luogo di nascita) . . . . (data di nascita)

. . . . . . (indirizzo: Via/piazza, numero civico)

. . . . . (c.a.p., comune di residenza e provincia)

(indicare se sposato o non) . . . . (numero dei figli)

. . . . (concorso al quale intende partecipare) (2)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso sopra indicato, per la nomina alla qualifica di operaio comune in prova (3ª categoria) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . . . (3).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (4);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (5);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (6);

f) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza compresa nella circoscrizione territoriale delle direzioni compartimentali p.t. indicate nel prospetto di cui all'allegato *A* al bando di concorso;

g) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali o di prestare servizio presso l'Amministrazione . . . . . . con la qualifica di . . . . presso la quale è stato assunto il . ovvero di aver prestato servizio presso l'Amministrazione . . . . . con la qualifica di . . dal . . al . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

h) di non essere stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione;

i) di essere in possesso dei seguenti titoli, che, ai sensi dell'art. 4 del bando, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione giudicatrice:

1) .
2) .

Data .

Firma . . (7)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Indicare il concorso al quale si intende partecipare (numero dei posti e qualifica di mestiere).

(3) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 35° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(4) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso il . ., di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco)

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Per la partecipazione a più di un concorso è necessario produrre tante domande, quanti sono i concorsi ai quali l'aspirante intenda partecipare.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome luogo e data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia di residenza) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(5893)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, ad otto tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato dell'Esercito, ruolo ufficiali commissari.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1973, registro n. 21 Difesa, foglio n. 54, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di otto tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato, ruolo ufficiali commissari;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di otto tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato, ruolo ufficiali commissari, indetto con decreto ministeriale 16 luglio 1973, citato nelle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

magg. gen. comm. s.p.e. Vallati Enzo.

Membri:

ten. col. comm. s.p.e. Frontespezi Salvatore;
ten. col. comm. s.p.e. Lepore Oscar;
ten. col. comm. s.p.e. Stanziale Evarista;
ten. col. comm. s.p.e. Leone Pier Francesco.

Membri supplenti:

ten. col. comm. s.p.e. Bruno Walter;
ten. col. comm. s.p.e. Colangeli Giorgio.

Segretario senza diritto a voto:

Faranda dott. Roberto, direttore di sezione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 marzo 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1974
Registro n. 13 Difesa, foglio n. 385

(6732)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove scritta e di disegno del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi quindici posti di disegnatore in prova per le esigenze del servizio materiale e trazione.

Le prove scritta e di disegno del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi quindici posti di disegnatore in prova, indetto con decreto ministeriale 17 luglio 1973, n. 12132, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974, registro n. 61 Trasporti, foglio n. 398, avranno luogo a Roma, alle ore 8 dei giorni 15 e 16 settembre 1974, presso il palazzo dei congressi (EUR).

(7080)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Cremona 20 maggio 1970, n. 3116, con il quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1969;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei candidati risultati idonei rassegnata dalla commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni concorsuali;

Ritenuto legittimo lo svolgimento del concorso e l'operato della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le successive modifiche apportate con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il decreto di delega 15 gennaio 1973, n. 19;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1969:

1. Adami Oscar	punti 56,470	su 120
2. Maestrini G. Pietro	» 55,060	»
3. Frassi Giovanni	» 50,635	»
4. Cesarotti Domenico	» 49,468	»
5. Lonero Francesco	» 44,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Cremona, della prefettura e dei comuni interessati.

Milano, addì 19 aprile 1974

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto 19 aprile 1974, n. 226, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1969;

Viste le preferenze, in ordine alle sedi, indicate nelle domande di partecipazione al concorso di cui trattasi, da parte dei candidati indicati nella predetta graduatoria;

Ritenuto che non ricorrono gli estremi per l'applicazione delle precedenze stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il decreto di delega 15 gennaio 1973, n. 19;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

Adami Oscar: consorzio medico di Scandolara Ravara-San Martino del Lago;

Maestrini G. Pietro: condotta del comune di Torricella del Pizzo;

Frassi Giovanni: condotta del comune di Gussola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Cremona, della prefettura e dei comuni interessati.

Milano, addì 19 aprile 1974

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(6741)

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 314/Sanità in data 27 giugno 1973 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Pavia;

Visto il proprio decreto n. 272/Sanità del 21 maggio 1974 con cui sono stati ammessi cinquantatre candidati al concorso in parola;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso stesso costituita con proprio decreto n. 72/Sanità in data 5 febbraio 1974;

Ritenuta la regolarità di tutti gli atti e verbali dei lavori concorsuali, finiti di espletare in data 11 giugno 1974;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1973, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972 ed il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973 relativi alla delega della firma;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Depaoli Luigi	punti 78,240
2. Visconti Giovanni	» 72,260
3. Mattavelli Francesco	» 71,250
4. Rossasco Pietro	» 69,274
5. Griffini Erminio	» 62,870
6. Bortolotti Ugo	» 59,000
7. Zanetti Eugenio	» 58,500
8. Antoniazzi Edgardo	» 57,430
9. Fanchini Giuseppe	» 57,000
10. Mascherpa Carlo	» 56,000
11 Rasori Paolo	» 55,500
12. Manzoni Paolo	» 55,000
13. Bonacina Cesare	» 54,500
14. Banderali Giancarlo	» 54,000
15 Pignattelli Paolo	» 53,500
16. Sirtori Marco	» 53,250
17. Monti Giovanni	» 53,000
18. Gallarati Piero	» 52,750
19. Bellani Gabriele	» 52,500
20. Tassone Lorenzo	» 52,250
21. Marini Cristiana	» 52,000
22 Martini Gianfranco	» 51,750
23. Barbini Emanuele	» 51,500
24. Calcinardi Cesare	» 51,000
25. Galbiati Francesco	» 50,750
26. Gallina Guido	» 50,500
27 Fattori Domenico	» 50,000
28. Maccapani Mauro	» 49,750
29. Ferrario Provvido G.	» 49,500
30 Casella Pier Arnaldo	» 49,000
31. Chiesa Fabio	» 48,600
32. Ferri Giovanni	» 48,500
33. Granata Giuseppe	» 48,000
34. Nicoletti Giovanni	» 47,500
35. Negri Giovanni	» 47,000
36. Mocchi Luigi	» 46,320
37. Roggia Giovanni	» 45,000
38 Giacosa Pietro	» 44,000
39. Pinza Danilo	» 42,000

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pavia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Pavia, della prefettura di Pavia e dei comuni interessati.

Milano, addì 24 giugno 1974

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 340 in data 24 giugno 1974 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Pavia;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972 ed il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973 relativi alla delega della firma;

Decreta:

I sottoelencati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso in premessa ed assegnati alle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1) Depaoli Luigi: consorzio veterinario di Casteggio;
2) Visconti Giovanni: consorzio veterinario di Rivanazzano;
3) Mattavelli Francesco: consorzio veterinario di Pieve del Cairo.

I presidenti dei consorzi veterinari di Casteggio, Rivanazzano, Pieve del Cairo sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto per quanto di loro competenza.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pavia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Pavia, della prefettura di Pavia e dei comuni dei consorzi veterinari di Casteggio, Rivanazzano, Pieve del Cairo.

Milano, addì 24 giugno 1974

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: Rivolta

(6960)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 15 giugno 1970, n. 5435, con il quale fu indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in comuni della provincia al 30 novembre 1969;

Visti i decreti di nomina della commissione giudicatrice e la graduatoria di merito da essa formulata;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso indicato in premessa:

1. Salvato Leontina	punti	68,6500
2. Liguori Maria	»	66,9750
3. Fischetti Maria .	»	65,9500
4. Bove Luisa .	»	65,3500
5. Anastasio Raffaela	»	63,8500
6. D'Antonio Elena	»	63,8000
7 Cuomo Iolanda .	»	62,6125
8. Spiniello Luigia	»	61,6175
9. Criscuolo Anna .	»	59,8950
10. Montanari Maria	»	58,2750
11. Benigno Ermelinda .	»	57,7475
12. Apicella Virginia	»	56,5325
13. Strollo Rosina .	»	53,5700
14. Zarra Rosa .	»	53,4150
15. Pacelli Carmela Flora	»	49,6125

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino ufficiale della regione Campania e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Salerno e dei comuni interessati.

Salerno, addì 29 luglio 1974

Il medico provinciale: Moles

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7978 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in comuni della provincia al 30 novembre 1969, bándito con decerto 15 giugno 1970, n. 5435;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Le sottoindicate concorrenti sono dichiarate vincitrici del concorso indicato in premessa per la sede a fianco di ciascuna indicata:

1) Salvato Leontina: comune di Maiori;
2) Liguori Maria: comune di Caggiano;
3) Fischetti Maria: comune di Cetara;
4) Bove Luisa: comune di Perdifumo;
5) Anastasio Raffaela: comune di Camerota (3ª condotta Marina-Lentiscosa);
6) D'Antonio Elena: comune di Felitto;
7) Spiniello Luigia: consorzio Lustra-Rutino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino ufficiale della regione Campania e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Salerno e dei comuni interessati.

Salerno, addì 29 luglio 1974

Il medico provinciale: Moles

(6638)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6728/72 del 9 marzo 1973, modificato con decreti numeri 3327 e 4368 rispettivamente in data 11 giugno 1973 e 23 luglio 1973, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Latina al 30 novembre 1972;

Visto il successivo proprio decreto n. 280 del 15 gennaio 1974, modificato con decreto n. 280 del 26 gennaio 1974, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Riconosciuta la regolarità degli atti;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dallo art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonché il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Mariorenzi Clino;
2. Sena Giovanni;
3. Berardi Francesco;
4. Zoiti Rocco Antonio;
5. La Rosa Giuseppe;
6. Giffenni Attilio;
7. Salvo Raffaele;
8. Coletta Florio;
9. Caratelli Lea.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Latina, dei comuni interessati e di questo ufficio.

Latina, addì 8 luglio 1974

Il medico provinciale: Realmuto

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4518 dell'8 luglio 1974, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Latina al 30 novembre 1972;

Vista la domanda dei concorrenti idonei nonché l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori del concorso indicato in premessa per la condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Mariorenzi Clinio: Lenola;
2) Sena Giovanni: Monte San Biagio;
3) Berardi Francesco: Sonnino;
4) La Rosa Giuseppe: Ponza;
5) Giffenni Attilio: Ventotene.

I sindaci dei comuni di Lenola, Monte San Biagio, Sonnino, Ponza e Ventotene, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legale della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Latina, dei comuni interessati e di questo ufficio.

Latina, addì 8 luglio 1974

Il medico provinciale: REALMUTO

(6419)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1974, n. **17**.

Modifica della circoscrizione territoriale dei comuni di Riola Sardo e di Baratili San Pietro in provincia di Cagliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 18 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La porzione di territorio del comune di Riola Sardo delimitata nella pianta planimetrica e descritta dalla relazione allegata alla presente legge, è distaccata dal comune di Riola Sardo ed è incorporata nel territorio del comune di Baratili San Pietro.

Art. 2.

Con decreto dell'assessore regionale agli enti locali, su conforme parere del comitato di controllo sugli atti degli enti locali di Cagliari, si provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Riola Sardo ed il comune di Baratili San Pietro.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 28 giugno 1974

DEL RIO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1974, n. **18**.

Costituzione in comune autonomo di Masainas, in atto frazione di Giba in provincia di Cagliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 18 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di Masainas con gli stazzi circostanti Cannigonis, Is Cuccus, Is Muronis, Is Solinas, e minori isolati è distaccata dal comune di Giba in provincia di Cagliari e costituita in comune autonomo con la denominazione di Masainas e con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva allegata alla presente legge.

Art. 2.

Con decreto dell'assessore regionale agli enti locali, su conforme parere del comitato di controllo sugli atti degli enti locali di Cagliari, si provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Giba ed il costituito comune di Masainas.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 28 giugno 1974

DEL RIO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1974, n. **19**.

Ricostituzione in comune autonomo di Siapiccia in atto aggregato a Siamanna in provincia di Cagliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 18 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comune di Siapiccia, aggregato al comune di Siamanna con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 ottobre 1947, n. 1297, è ricostituito con circoscrizione territoriale preesistente al decreto ministeriale 29 marzo 1928, n. 754, e risultante dalla carta planimetrica allegata alla presente legge.

Art. 2.

Con decreto dell'assessore regionale agli enti locali, su conforme parere del comitato di controllo sugli atti degli enti locali di Cagliari, si provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Siapiccia e quello di Siamanna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 28 giugno 1974

DEL RIO

(*Omissis*).

(6706)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1974, n. 11.

Acconto sul futuro trattamento economico al personale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 1° *febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1974 fino alla data di inquadramento nel ruolo organico regionale ai sensi dell'art. 100 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, al personale trasferito, comandato o comunque messo a disposizione della regione Toscana, è corrisposto, salvo conguaglio in sede di attribuzione del trattamento economico, un acconto mensile netto non pensionabile, differenziato in relazione alla carriera di appartenenza, nelle seguenti misure:

Carriera di appartenenza	Importo mensile
Direttiva	L. 100 000
Concetto	» 90.000
Esecutiva	» 80.000
Operaia	» 65.000
Ausiliaria	» 55.000

Il beneficio previsto dalla presente legge non si applica al personale che percepisce il trattamento economico previsto dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti previsti ai capitoli 00400, 01000, 06600, 08600, 12900, 18000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1974.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 30 gennaio 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 27 dicembre 1973 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 25 gennaio 1974.

(5905)

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1974, n. 12.

Integrazione di fondi per il finanziamento degli interventi straordinari a favore dell'agricoltura (legge regionale 7 aprile 1973).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *dell'8 febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il finanziamento di L. 30.000.000 di cui all'art. 14 lettera *a*) della legge regionale 7 aprile 1973, n. 22, è elevato a L. 65.400.000; quello di L. 10.000.000 di cui all'art. 14, lettera *c*), della medesima legge n. 22, è elevato a L. 32.500.000 e quello di L. 220.000.000 *di cui al citato art. 14, lettera i), della già richiamata legge,* è elevato a L. 300.475.936.

La maggiore spesa di L. 138.375.936 sarà imputata:

al cap. 49/70, del bilancio 1972, per L. 35.400.000;
al cap. 49/72, del citato bilancio, per L. 22.500.000;
al cap. 49/79, dello stesso bilancio, per L. 80.475.396.

Lo stanziamento dei capitali predetti è stato integrato con la variazione di bilancio di cui alla legge regionale 19 luglio 1973, n. 40.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 1° febbraio 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 27 dicembre 1973 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 28 gennaio 1974.

(5906)

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1974, n. 13.

Contributi in conto interesse alle imprese artigiane su mutui a medio termine.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del 12 aprile* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, sulla base degli indirizzi programmatici, concede contributi in conto interesse sui mutui contratti dalle aziende artigiane, loro cooperative e consorzi, iscritti nei rispettivi albi, per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi.

Art. 2.

Il consiglio regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri per la erogazione dei contributi previsti dalla presente legge, oltrechè con riferimento alle condizioni generali del settore artigiano, fra cui quelle afferenti i rami di attività e le zone di ubicazione, i requisiti di ammissibilità al contributo stesso.

Art. 3.

Agli effetti della concessione dei contributi di cui al precedente articolo la Regione si avvale della Cassa per il credito alle aziende artigiane e partecipa con un proprio conferimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, alla dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane e loro cooperative e consorzi istituito presso la Cassa.

I contributi a carico del conferimento regionale, sono corrisposti per le iniziative che risultino già assistite da contributo in conto interessi a carico delle altre dotazioni finanziarie del fondo nella stessa percentuale di concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di cui al contributo a carico delle altre dotazioni, per la parte di mutuo eccedente quella massima suscettibile di essere assistita dalla Cassa per il credito alle aziende artigiane indipendentemente dal conferimento regionale.

Con la deliberazione di cui al precedente art. 2 il consiglio regionale stabilisce preventivamente l'importo massimo dei mutui ammissibili al contributo regionale. Fissa inoltre, su proposta della giunta, l'ammontare del conferimento di cui al primo comma e le modalità di versamento alla Cassa per il credito alle aziende artigiane.

Art. 4.

La domanda di contributo a carico del conferimento regionale di cui all'art. 3 è presentata alla Cassa per il credito alle aziende artigiane con le modalità previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, e deve contenere esplicita richiesta di poter usufruire delle agevolazioni di cui ai precedenti articoli.

La Cassa per il credito alle aziende artigiane effettua i necessari controlli per l'accertamento della sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo e per la effettiva destinazione del medesimo in modo conforme alle finalità di cui alla presente legge.

La Cassa per il credito alle aziende artigiane dà immediata comunicazione alla giunta regionale della concessione del contributo e rimette alla stessa, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, un riepilogo generale dei contributi concessi.

Art. 5.

Alla spesa di L. 210.000.000 per l'anno 1974 sarà fatto fronte nel seguente modo:

Capitolo da diminuire:

Titolo I. — SPESE CORRENTI

Sezione 5ª - *Oneri non ripartibili*

Rubrica 6ª - Fondo globale

Cap. 26000. — Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso di adozione . . . . . . L. 210.000.000

Capitolo di nuova istituzione:

Titolo II. — SPESE IN CONTO CAPITALE

Sezione 4ª - *Azioni ed interventi in campo economico*

Rubrica 11ª - Industria e artigianato

Cap. 33850. — Contributo in conto interessi alle imprese artigiane sui muti a medio termine L. 210.000.000

L'onere per gli anni successivi farà carico al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa per gli esercizi medesimi.

Le somme stanziate ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio di riferimento possono essere utilizzate nell'esercizio successivo, a condizione che si riferiscano a contributi concessi nell'anno precedente.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 2 aprile 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 18 febbraio 1974 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 23 marzo 1974.

(5907)

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1974, n. 14.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 6 *aprile* 1974)

(5908)

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1974, n. 15.

Modificazione della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 19 *aprile* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 23 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55, è sostituito dal seguente:

« Salvo l'espletamento della procedura di inquadramento del personale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio, con deliberazione adottata su proposta della giunta, sentite le rappresentanze sindacali del personale e nel rispetto dell'art. 62, secondo comma dello Statuto, provvederà all'adeguamento delle previsioni organiche della unita tabella *A*, nell'ambito della dotazione di ciascuna fascia funzionale e in relazione alla definizione del contingente del personale trasferito dallo Stato e dagli enti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 ed avente diritto all'inquadramento in una delle fasce funzionali del ruolo regionale. Ove occorra, sempre in relazione a tali esigenze, si provvederà con successiva legge all'adeguamento delle previsioni organiche delle fasce funzionali di cui alla tabella *B*. Fino a quando non sarà stato provveduto agli adeguamenti organici l'inquadramento del personale suddetto viene disposto anche in soprannumero rispetto ai contingenti, per ciascuna fascia funzionale e per ciascuna mansione obiettiva compresa nella fascia stessa, previsti nelle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge, purché nei limiti della dotazione organica complessiva fissata nella tabella *B* ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 8 aprile 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 5 marzo 1974 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 4 aprile 1974.

(5909)

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1974, n. 16.

Autorizzazione a mutui per investimenti in servizi pubblici di trasporto di linea extraurbani per viaggiatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 10 *maggio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di provvedere a spese di investimento in beni mobili e materiali rotabili, impianti fissi ed immobili necessari per assicurare la gestione pubblica e il potenziamento dei servizi pubblici di autotrasporto di linea extraurbani per viaggiatori, anche con acquisto da imprese private che attualmente gestiscono tali servizi, la giunta regionale è autorizzata a contrarre, con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Banca nazionale del lavoro e del Monte dei Paschi di Siena, tesorieri regionali, un mutuo di L. 5.000.000.000.

Il mutuo sarà costituito da due quote uguali da somministrarsi dalle sezioni anzidette e verrà ammortizzato in 35 anni a decorrere dal 1° maggio 1974.

Il tasso effettivo per il mutuo di cui sopra non dovrà essere superiore al 7,50 per cento.

Nessuna variazione del tasso medesimo sarà ammessa durante l'intero periodo di ammortamento.

Gli oneri fiscali derivanti dalla contrazione del predetto mutuo e le spese necessarie per il suo perfezionamento faranno carico all'amministrazione regionale.

Art. 2.

Il consiglio regionale determina l'utilizzazione delle somme mutuate, su proposta motivata della giunta regionale. La giunta formula la proposta a seguito dell'istruttoria e delle indagini conoscitive che saranno predisposte con il concorso degli enti locali e delle altre organizzazioni interessate, tenendo conto delle esigenze di coordinamento con la erogazione di contributi per l'acquisizione dei pubblici servizi di trasporto di linea di cui alle leggi regionali in materia.

Art. 3.

La gestione dei beni acquistati con i prestiti di cui allo art 1 è affidata ad enti pubblici che gestiscano pubblici servizi di trasporti ai sensi del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578

o agli altri enti e imprese di cui all'art. 2 della legge regionale n. 23 del 19 aprile 1973, e a società di cui all'art. 57 dello statuto regionale, secondo convenzioni che verranno deliberate dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale.

Il presidente della giunta è autorizzato a provvedere alle relative stipulazioni.

Art. 4.

Le somme ricavate dal prestito di cui all'art. 1 e non impegnate nel corrente esercizio finanziario 1974 saranno utilizzate negli esercizi finanziari per gli anni 1975 e 1976.

Art. 5.

Le rate di ammortamento del mutuo, di cui all'art. 1, per capitali ed interessi, trovano capienza, ai sensi del secondo comma dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 nei limiti del 20 % dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della regione.

Il pagamento delle annualità di ammortamento del mutuo sarà garantito, dall'ente mutuatario mediante iscrizione nel bilancio della Regione per tutta la durata dell'ammortamento delle somme relative alle quote interessi e capitali occorrenti per effettuare il pagamento stesso, negli importi indicati nel successivo art. 7.

La giunta regionale con proprio provvedimento darà incarico all'attuale tesoriere per il periodo della sua gestione, ed a ciascun tesoriere pro-tempore — singolo od associato — per tutta la residua durata dell'ammortamento, il versamento a favore dell'istituto mutuante delle rate semestrali di ammortamento, per interessi e quote capitali, alle stabilite scadenze, autorizzandolo irrevocabilmente ad accantonare in ogni anno finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento, sul totale di tutte le entrate tributarie riscosse le somme necessarie per il pagamento delle rate di competenza di ogni singolo anno, che si intendono così vincolate a favore dell'istituto mutuante.

Per l'accettazione degli obblighi posti a loro carico, l'attuale tesoriere interverrà nella stipulazione del contratto del mutuo tra l'istituto mutuante e l'amministrazione regionale, la quale ultima resta altresì obbligata ad inserire nei contratti di tesoreria che saranno stipulati durante il periodo di ammortamento del mutuo, clausole che impongono ai futuri tesorieri i medesimi obblighi di cui sopra.

Art. 6.

L'importo del mutuo di cui sopra sarà introitato al titolo V, categoria I, cap. 06900 «Entrate per contrazione mutui» dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1974 e la corrispondente spesa sarà prevista al cap. 33500 che viene istituito con la variazione di cui all'art. 8 della presente legge.

Art. 7.

La spese necessarie per il perfezionamento del mutuo medesimo faranno carico al cap. 03800 « Spese per contrazione mutui, prestiti obbligazionari e concessione di garanzie fideiussorie » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1974.

La spesa di L. 203.707.275, pari al 50 % della rata di ammortamento, sarà imputata, per l'anno 1974, per la quota interessi di L. 187.500.000 al cap. 25400 « Interessi passivi compresi nelle annualità di ammortamento di mutui » e per la quota capitale di L. 16.207.275 al cap. 36400 « Quota capitale per estinzione mutui del bilancio 1974 » che vengono integrati con la variazione di cui all'articolo seguente.

Per l'anno 2009 le spese di cui al comma precedente faranno carico agli stanziamenti degli appositi capitoli del corrispondente bilancio di previsione.

La spesa annua di L. 407.414.550 pari alla rata di ammortamento graverà sugli stanziamenti dei capitoli che verranno appositamente istituiti nella sezione delle spese correnti, per ciò che riguarda gli interessi, ed al titolo III « Spese per rimborso di prestiti » per quanto riguarda le quote capitali, nei bilanci relativi agli anni dal 1975 al 2008.

La maggiore spesa relativa agli anni dal 1975 al 2008 sarà fronteggiata con la maggiore entrata del « Fondo comune » di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le spese sopra richiamate sono dichiarate obbligatorie.

Art. 8.

Gli stati di previsione del bilancio della Regione per lo esercizio finanziario 1974 sono così modificati:

ENTRATA

In aumento:

Titolo V. — ENTRATE PROVENIENTI DA ASSUNZIONI DI PRESTITI, DI ANTICIPAZIONI ED OGNI ALTRA OPERAZIONE DI CREDITO

Categoria 1ª - Accensione di prestiti

Cap. 06900. — Contrazione di mutui . . L. 5.000.000.000

SPESA

In diminuzione:

Titolo I. — SPESE CORRENTI

Sezione 5ª - *Oneri non ripartibili*

Rubrica 6ª - Fondo globale

Cap. 26000. — Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione . . . . L. 203.707.275

In aumento:

Titolo I. — SPESE CORRENTI

Sezione 4ª - *Azione e interventi nel campo economico*

Rubrica 16ª - Servizio interessi su mutui e debiti in ammortamento

Cap 25400. — Interessi passivi compresi nelle annualità di ammortamento dei mutui . . . L. 187.500.000

Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Rubrica 1ª - Estinzione di prestiti

Cap. 36400. — Quota capitale per estinzione mutui . . . . L. 16.207.275

Totale . . . L. 203.707.275

Di nuova istituzione:

Titolo II. — SPESE IN CONTO CAPITALE

Sezione 4ª - *Azione e interventi nel campo economico*

Rubrica 10ª - Trasporti

Cap. 33500. — Spese per investimenti in servizi pubblici di trasporto di linea extra urbani per viaggiatori . . . . L. 5.000.000.000

Riepilogo

In diminuzione	L.	203.707.275
In aumento	»	203.707.275
Di nuova istituzione	»	5.000.000.000
Differenza . . .	L.	5.000.000.000

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 4 maggio 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 25 marzo 1974 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 26 aprile 1974.

(5910)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742250)